

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del **decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135** (decreto “semplificazioni”) recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è già in vigore l’**articolo 6** del provvedimento rubricato “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”.

Nel citato articolo è precisato che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-*ter* del **d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del **decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 agosto 2009, n. 102**, e all’articolo 7 del **decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78**.

Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-*bis* e 188-*ter* del **d.lgs. n. 152 del 2006** garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal **d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205**, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del **d.lgs. n. 152 del 2006**, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

**Con il citato articolo 6 del decreto-legge “semplificazioni” è stata, dunque, disposta la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che, introdotto nel 2010 (a mezzo del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative.**

Dal 1° Gennaio 2019, in pratica, la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi continuerà ad essere gestita dalle aziende secondo gli strumenti cartacei tradizionali (registro formulario rifiuti, registro di carico e scarico rifiuti) senza più obblighi inerenti alla gestione del portale SISTRI né di versamento del relativo contributo entro il 30 Aprile di ogni anno.